



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO
Via Petriccioli 88 - Lerici
Tel. 0187/965004

REPERTORIO N. 2.057

RACCOLTA N. 1.568

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno
5 giugno 2017

In La Spezia, via Tommaseo n. 28, nel mio studio secondario.

Avanti a me Dottor NICCOLO' MASSELLA DUCCI TERI, Notaio in Lerici, con studio in Via Petriccioli n. 88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, alla presenza delle testimoni note ed idonee come esse stesse affermano:

- CASTAGNA ROBERTA, nata a La Spezia il 21 aprile 1966, residente in La Spezia, Piazza Fregosi n.6;
- CARABELLI ELISABETTA, nata a La Spezia il 6 gennaio 1967, residente in La Spezia, Via dei Mille n. 99,

SONO PRESENTI:

- MELLEY MATTEO, nato a La Spezia il 15 marzo 1960, domiciliato ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente, legale rappresentante della "**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA**", costituita in data 28 giugno 1942, con sede in La Spezia e indirizzo in Via Domenico Chiodo civico 36, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria con il seguente numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00943700112, giusta i poteri allo stesso spettanti in virtù del vigente Statuto e a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con Verbale in data 15 maggio 2017, regolarmente trascritto sul corrispondente libro;
- BARICHELLO ROBERTO, nato a Taranto il 30 aprile 1957, domiciliato ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "**A.G.A.P.O. ONLUS - ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PRONTO ORIZZONTE**", con sede in La Spezia, Via Vittorio Veneto n. 28, codice fiscale 91075130111, e iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato tenuto presso la Regione Liguria con il numero SN - SP - 017 - 2011, a quanto infra autorizzato con Verbale della Riunione della Assemblea Ordinaria dell'Associazione del giorno 1 luglio 2016, regolarmente trascritto sul corrispondente libro;
- BRUNETTI ALBERTO, nato a Monterotondo (RM) il giorno 11 ottobre 1961, domiciliato ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "**FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO**", con sede in Bolano, Via Nuova n. 45, codice fiscale 90028780113, a quanto infra autorizzato con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1° giugno 2017, regolarmente trascritto su corrispondente libro.

I componenti, dell'identità personale e poteri dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale stipulano e convengono quanto segue:

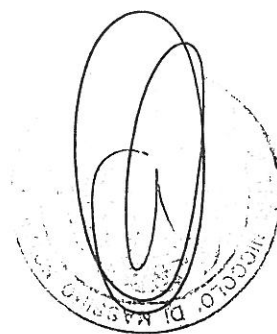
ARTICOLO 1

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE AUT AUT - AUTONOMIA AUTISMO**".

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in La Spezia, con indirizzo attuale in via Do-

Registrato a La Spezia
il 23/06/2017
serie 1T
al n. 4651



menico Chiodo n. 36.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dei patti associativi.

ARTICOLO 3

La fondazione si propone le finalità indicate all'articolo 3 (tre) dello Statuto Sociale che, previa lettura datane da me Notaio ai componenti, viene approvato dagli stessi e allegato al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto specificato all'articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale.

Il Fondo di dotazione iniziale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), che i fondatori promotori si obbligano a versare in denaro entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione della Fondazione in apposito conto corrente bancario acceso a nome della Fondazione stessa.

ARTICOLO 5

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 6

Le funzioni, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi associativi di cui al precedente articolo 5 (cinque) sono quelli che risultano dagli articoli 15 (quindici) e seguenti dello Statuto Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio: allo stesso spetta la firma sociale.

ARTICOLO 7

I componenti all'unanimità procedono alla nomina delle cariche sociali, nel modo seguente:

a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, composto di 7 (sette) membri che dureranno in carica quattro anni, sono eletti:

indicati da "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA" i signori:

* Micheloni Giulia, nata a La Spezia il 4 dicembre 1972, residente in Ortonovo (SP), Borgo di Fondo n. 59, codice fiscale MCH GLI 72T44 E463X;

* Stretti Rosanna, nata a La Spezia il 24 giugno 1950, residente in La Spezia, Via Vittorio Veneto n. 121, codice fiscale STR RNN 50H64 E463E;

* Cornaglia Ferraris Paolo, nato a Cagliari il 19 febbraio 1952, residente in Genova, Viale Franchini n. 24, codice fiscale CRN PLA 52B19 B354Q;

indicati dalla "FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO" i signori:

* Brunetti Alberto, nato a Monterotondo (RM) il giorno 11 ottobre 1961, residente in Bolano, Via Nuova n. 45, codice fiscale BRN LRT 61R11 F611R;

* Tosca Paola, nata a Genova il 12 novembre 1953, residente in La Spezia, Viale Italia n. 171, codice fiscale TSC PLA 53S52 D969P;

indicati dalla Associazione "A.G.A.P.O. ONLUS - ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PRONTO ORIZZONTE" i signori:

* Brusacà Diana, nata a La Spezia il 15 marzo 1965, residente in Lerici, Via Carbognano n. 3, Trav. 22, codice fiscale BRS DNI 65C55 E463Z;

* Barichello Roberto, nato a Taranto il 30 aprile 1957, residente in La Spezia, Via Vittorio Veneto n. 28, codice fiscale BRC RRT 57D30 L049E
Viene nominato Presidente, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto Sociale, tra i membri designati dal Fondatore Promotore "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA", il signor Cornaglia Ferraris Paolo e Vicepresidente la signora Brusacà Diana.

I comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato Statuto tutte quelle eventuali modifiche richieste in prosieguo di tempo dalle competenti Autorità Amministrative per il riconoscimento della Fondazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

ARTICOLO 8

Il primo esercizio scadrà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dei comparenti in misura eguale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, unitamente all'allegato, in presenza delle testimoni ai comparenti, i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà sottoscrivendolo unitamente alle testimoni e a me Notaio alle ore diciotto e quindici.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui occupa cinque facciate e quanto fin qui della sesta.

F.to Matteo Melley

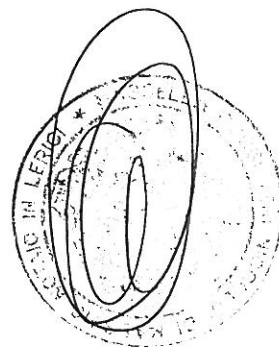
F.to Roberto Barichello

F.to Alberto Brunetti

F.to Roberta Castagna

F.to Elisabetta Carabelli

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio.



Allegato al n. 2.057 di Repertorio e al n. 1.568 di Raccolta sub "A"

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituita una fondazione denominata

“Fondazione AUT AUT, Autonomia Autismo“

con sede in La Spezia, via Domenico Chiodo 36.

1.2 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La denominazione della “Fondazione AUT AUT, Autonomia Autismo” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 Delegazioni e uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero al fine di svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopi

La Fondazione, avente unicamente finalità di solidarietà sociale, persegue in particolare lo scopo di promuovere la capacità di sviluppare una vita autonoma da parte di persone affette da disturbi dello spettro autistico.

In particolare, la Fondazione opererà con i seguenti obiettivi:

- a) costruire programmi e contesti nei quali il tema dell'autismo trovi organica risposta, in sintonia e sinergia con altre iniziative e contesti;
- b) operare su attività, strutture, relazioni e patrimonio che la Fondazione realizzerà;
- c) contribuire ad un nuovo modello di Welfare nel quale le istituzioni pubbliche e private concorrano alla realizzazione di servizi alla persona affetta da autismo, temperando la sostenibilità economica con l'efficienza ed equità della spesa pubblica e privata.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o del diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ri-

tenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. La Fondazione potrà inoltre costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento di scopi statuari;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

f) istituire ed erogare premi e borse di studio per realizzare ricerche e programmi formativi, indagini statistico/epidemiologiche, genetico metaboliche, neurobiologiche, e/o relative a qualunque aspetto rilevante riguardante l'autismo.

g) svolgere attività di formazione attraverso l'istituzione di scuole, corsi, seminari, workshop, attinenti ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento degli scopi statuari, attività di commercializzazione, anche con particolare riferimento ai settori turistico alberghiero e della ristorazione, alla produzione di alimenti, al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere attività di raccolta fondi, lasciti testamentari di beni mobiliari e immobiliari e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse.

Art. 5 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 Patrimonio

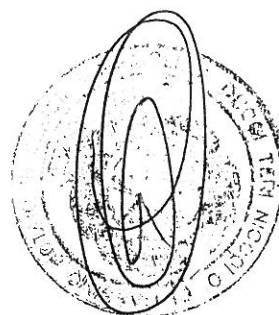
Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni, mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;



- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti;

Art. 10 Fondatori Promotori e Partecipanti Fondatori

10.1 Sono Fondatori Promotori i sotto elencati soggetti che hanno promosso

la Fondazione, contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale e sottoscritto l'atto costitutivo:

- ASSOCIAZIONE AGAPO;
- FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO;
- FONDAZIONE CARISPEZIA.

10.2 Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minime determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Art. 11 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Art. 12 Partecipanti Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Esterio.

Art. 13 Esclusione e recesso

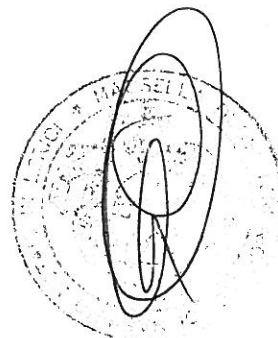
13.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

13.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- trasformazione, fusione e scissione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali e/o di liquidazione;

13.3 I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle ob-



bligazioni assunte.

13.4 I Fondatori Promotori non possono essere in alcun caso esclusi dalla Fondazione.

13.5 L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Art. 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, 3 dei quali nominati dal Fondatore Promotore Fondazione Carispezia, 2 dal Fondatore Promotore Associazione Agapo e 2 dal Fondatore Promotore Fondazione il Domani dell'Autismo.

15.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni dalla data di insediamento, salvo: a) revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ; b) incompatibilità; c) dimissioni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

15.3 I Consiglieri di Amministrazione prestano la propria opera a titolo gratuito. Nessun rimborso spese è previsto per la partecipazione alle riunioni programmate e/o ad eventi istituzionali. Qualora fosse necessario per particolari situazioni di frequenza o intensità degli impegni istituzionali, Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione potranno godere di un rimborso forfettario delle spese sostenute, il cui importo verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime.

15.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art. 15.1, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del termine degli altri Consiglieri.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, determina, in conformità con gli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione stessa e verifica i risultati della gestione amministrativa.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- 1) approvare il bilancio economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, nonché la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate dalla loro vendita, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 10 e 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;;
- 5) deliberare in merito alla partecipazione della Fondazione a società di capi-

tali;

6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 17.1 del presente Statuto, e il Vicepresidente della Fondazione;

7) nominare il Direttore della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;

9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;

10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e i relativi limiti;

11) deliberare, con voto unanime, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 16 Convocazione e quorum

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e con almeno 10 giorni di preavviso; in caso di motivate ragioni di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Alla prima convocazione per l'insediamento del Consiglio provvede il Consigliere anagraficamente più anziano.

16.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

16.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

16.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età. .

16.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo anche mediante strumenti di collegamento a distanza audio e/o video. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. Le deliberazioni risulteranno da apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e/o dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità di legge.

Art. 17 Presidente della Fondazione

17.1 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico. È nominato tra uno dei tre membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Fondatore Promotore Fondazione Carispezia.

17.2 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, nonché i pote-

ri di amministrazione e gestione che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli ha inoltre la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, anche arbitrale, nominare arbitri anche amichevoli compositori e stipulare i relativi atti e clausole di compromesso, dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

17.3 il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 18 Direttore

18.1 Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica, aventi scopi di solidarietà sociale, nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse contemplate nel presente Statuto. La delibera di nomina deve far constatare la presenza dei requisiti posseduti e determinare il compenso del Direttore. Il Direttore resta in carica 4 anni, a meno di: a) revoca, da parte dell'organo che lo ha nominato, prima della scadenza del mandato; b) incompatibilità; c) dimissioni.

18.2 Il Direttore della Fondazione esercita le funzioni di amministrazione che gli sono conferite dal Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

18.3 Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche (anche espressione di persone giuridiche, enti, e/o istituzioni italiane e straniere) particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e comprovata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Direttore, una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente

della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. I membri del Comitato Scientifico svolgono la propria attività a titolo gratuito, si confrontano, anche in via telematica, si riuniscono almeno due volte all'anno e godono di un rimborso spese forfettario, il cui importo verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime.

Art. 20 Revisore dei Conti

20.1 Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Fondatore Promotore Fondazione Carispezia, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

20.2 Il Revisore è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

20.3 Il Revisore dei conti fornisce la propria prestazione a titolo gratuito, salvo un gettone di presenza relativo alle riunioni convocate dal Presidente nelle quali sia essenziale la sua partecipazione, nonché un rimborso spese forfettario. Gli importi del gettone di presenza e del rimborso spese forfettario saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime.

Art. 21 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite in via esclusiva alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà composto da tre arbitri, due dei quali rispettivamente scelti da ciascuna delle parti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui una delle parti abbia comunicato all'altra la nomina del proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, mediante ricorso al Presidente del Tribunale della Spezia, da depositare entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la nomina del secondo arbitro. Qualora una delle parti non nomini il proprio arbitro di parte nei termini sopra indicati, tale arbitro sarà anch'esso nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia su richiesta dell'altra parte. L'arbitrato avrà carattere rituale e sede alla Spezia.

Art. 22 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti e/o associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. In ogni caso di scioglimento, estinzione e trasformazione, i beni mobili od immobili affidati in concessione d'uso alla Fondazione ovvero anche in proprietà, diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Art. 24 Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to Matteo Melley

F.to Roberto Barichello

F.to Alberto Brunetti

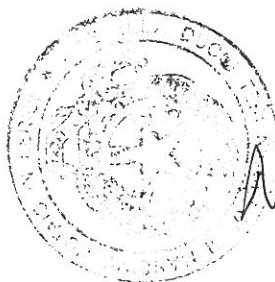
F.to Roberta Castagna

F.to Elisabetta Carabelli

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica,
costituita da n. quattro fogli, per uso di legge.

Lerici, il 16 luglio 2017



Nino Neri